



**APICOLTORI, CHI SIAMO?** L'art. 2 della Legge 313/2004 (Legge quadro sull'apicoltura) considera a tutti gli effetti attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, anche se non correlata necessariamente alla gestione del terreno. Stabilisce inoltre che sono considerati prodotti agricoli tutti i prodotti dell'apicoltura compresa la pappa reale.

**APICOLTORE E IMPRENDITORE APISTICO:**

*È apicoltore* chiunque detiene e conduce alveari.

*È imprenditore apistico* chiunque detiene e conduce alveari ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile (richiamando la definizione di "imprenditore" di cui all'art. 2082 del codice civile).

*È apicoltore professionista* chiunque esercita l'attività ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile a titolo principale.

**LA PARTITA IVA:** è un codice numerico di n. 11 cifre attribuito dall'Agenzia delle Entrate, previa comunicazione telematica da effettuarsi entro n. 30 giorni dall'avvio dell'attività scegliendo il codice ateco 01.49.30 relativo all'attività di apicoltura. La p. IVA è necessaria per vendere i propri prodotti, mentre non obbligatoria per il solo autoconsumo familiare. Solitamente rientra nell'autoconsumo la detenzione di un massimo di n. 10 alveari per apicoltore (art. n. 6 L. R. Marche n. 33/2012).

**QUALI REGIMI FISCALI IVA SCEGLIERE?** I regimi IVA applicabili dagli imprenditori agricoli e quindi agli apicoltori sono tre, di **esonero, speciale ed ordinario**.

**1. Regime IVA di esonero (art. 34, comma 6, del D.P.R n. 633/72):**

Se il volume di affari non supera € 7.000 annui (vendite al netto della cessione di beni ammortizzabili) e non si prevede di sostenere investimenti iniziali, questo è il regime da adottare. Il fatturato deve essere costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti agricoli. Gli apicoltori sono esonerati dal versamento di imposte e da tutti gli obblighi documentali e contabili quali la fatturazione, la registrazione, la liquidazione periodica, la dichiarazione annuale e la presentazione della comunicazione annuale IVA di febbraio. Non hanno neanche l'obbligo di iscrizione nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio. Tuttavia, lo stesso adempimento si rende necessario se il produttore agricolo vuole accedere ai fondi regionali o strutturali. Recentemente è stato introdotto l'obbligo dello spesometro per i soggetti situati in zone non montane. I produttori agricoli in regime di esonero devono conservare e numerare le fatture di acquisto e delle bollette doganali

Alle cessioni di prodotti agricoli effettuate dagli apicoltori in regime di esonero si applicano le aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione (vedi pag. 2) ed il soggetto imprenditore che acquista da un agricoltore esonerato deve emettere autofattura. Il regime di esonero cessa dall'anno solare successivo a quello in cui è stato superato il limite di 7.000 euro. I soggetti che acquistano da imprenditori agricoli esonerati, se utilizzano i prodotti nell'esercizio di imprese (ad. esempio commercianti) devono emettere una autofattura con separata indicazione dell'IVA in base alla percentuale di compensazione, che per l'apicoltura è dell'8,8 %; tale autofattura deve essere consegnata in copia all'imprenditore agricolo esonerato. È opportuno segnalare che l'imprenditore agricolo esonerato rimane "sostituto di imposta" nei confronti di collaboratori, dipendenti e professionisti e deve quindi applicare, trattenendo e versando all'erario, la ritenuta d'acconto nei confronti di tali soggetti (con obbligo di presentazione all'Agenzia delle Entrate della dichiarazione



dei sostituti di imposta, modello 770). Ai consumatori finali (clienti privati) non deve essere rilasciata alcuna certificazione di vendita (fattura, scontrino, ricevuta).

### ESEMPIO DI AUTOFATTURA:

#### Dati destinatario (Ditta acquirente)

Ancona, il \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Dati dell'azienda apistica in esonero (venditore)

Firma azienda \_\_\_\_\_

#### AUTOFATTURA N° 01/2011

Contratto: presente consegna (dicitura prevista dalla nuova legge sui contratti del 2012, vedi sotto)

Descrizione	Numero	Importo unitario	Importo Totale
Famiglie api su 5 favi	3	80,00	240,00 €
Totale imponibile			240,00 €
IVA (7,3%)			17,52 €
<b>TOTALE AUTOFATTURA</b>			<b>257,52 €</b>

**Note: l'azienda agricola in oggetto beneficia del regime di esonero Iva – art.34 DPR 633/1972**

Pagamento: rimessa diretta

Assolve gli obblighi di cui all'art. 62, comma 1, del DL 24.01.2012 n.1, convertito, con modificazioni dalla Legge 24.03.2012 n.27

## 2. Regime IVA speciale o di compensazione o forfettizzato (Artt. 34 e 34-bis, D.P.R. 633/72):

è il regime di solito scelto dalle imprese agricole, consiste in una detrazione appunto forfetaria dell'imposta dovuta sulle vendite piuttosto che di applicazione dell'intera imposta con l'obbligo di iscrizione alla Camera di Commercio. I prodotti agricoli sono chiaramente soggetti ad un'aliquota ordinaria (4%, 10%, 22%), mentre l'agricoltore che vende questi stessi prodotti può godere di una detrazione dell'IVA applicando delle percentuali di compensazione stabilite per legge. L'IVA sugli acquisti non è detraibile.

### Aliquote IVA sui prodotti dell'alveare

Tabella A aggiornata al 1 gennaio 2010		
Prodotti	Aliquota IVA ordinaria	Aliquota IVA di compensazione
Api, sciami nudi e nuclei, regine	10 %	7.3%
Cera d'api greggia	10 %	8.8 %
Miele	10 %	8.8 %
Idromele	22 %	4.0 %
Propoli ( se classificata quale cera d'api greggia)	10 %	8.8 %
Polline	10 %	4.0 %
Servizio d'impollinazione	Prodotti non in Tabella A	22 %
Pappa reale pura	Prodotti non in Tabella A	22 %
Pappa reale con miele	Prodotti non in Tabella A	10 %
Propoli ( se classificabile quale cera d'api non greggia)	Prodotti non in Tabella A	20 %

Per semplificare con un esempio: l'aliquota IVA ordinaria del miele è il 10%, mentre quella di compensazione è l'8,8%; in sede di dichiarazione IVA va versata (sul totale delle cessioni di miele) la differenza tra le due cioè l'1,2% del fatturato venduto, senza tenere conto di ogni eventuale importo IVA versato per acquisti fatti nell'ambito dell'attività d'impresa.

Esempio numerico:

Prodotti	Imponibile	IVA ordinaria	IVA di compensazione	IVA da versare all'Erario
Api	€ 3.000,00	€ 300,00	€ 219,00	€ 81,00
Idromele	€ 2.000,00	€ 440,00	€ 80,00	€ 360,00
Servizio d'impollinazione	€ 2.500,00	€ 550,00		€ 550,00
Miele	€ 10.000,00	€ 1.000,00	€ 880,000	€ 120,00



Nei confronti di consumatori finali (clienti privati) non è obbligatorio rilasciare una certificazione di vendita (fattura, scontrino, ricevuta). Tuttavia è obbligatorio annotare le vendite giornaliere nel registro dei corrispettivi.

### 3. Regime IVA normale o ordinario;

Conveniente per gli agricoltori che devono sostenere delle spese considerevoli, come l'acquisto di macchine, attrezzi, fabbricati e ristrutturazione di essi. In questo caso l'impresa agricola detrae dall'IVA esposta nelle cessioni o vendite, l'IVA esposta nelle fatture di acquisto, versando periodicamente (mensilmente o trimestralmente) la differenza. In questo caso vige sempre l'obbligo di iscriversi alla Camera di commercio, e di certificare le cessioni, attraverso fattura, ricevuta fiscale, scontrino, anche nei confronti del consumatore finale.

### IMPOSTE SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (IRPEF)

Le imprese agricole, godono di particolari agevolazioni a partire dalla tassazione sui redditi. Infatti l'attività agricola viene tassata non sui risultati derivanti dalle vendite e dagli acquisti, ma sulla base della rendita catastale a prescindere dal reddito effettivamente prodotto o dalla perdita conseguita. Il reddito prodotto dall'attività agricola, e quindi anche apistica, si colloca nei redditi catastali e fondiari (domenicale ed agrario) opportunamente rivalutati, di cui all'art. 25 del D.p.r. 917/86.

La determinazione dei redditi fondiari di tipo agrario (che è quello generato dall'attività agricola) è regolamentata dall'art. 32 del TUIR. L'art. 32 individua le attività agricole produttive di reddito agrario e tra di esse è ricompresa l'attività di apicoltura, anche se non necessariamente collegata alla conduzione di un terreno agricolo (l'art. 2 della L. 313/2004 definisce l'attività di apicoltura la conduzione zootecnica delle api, anche se non correlata alla gestione di un terreno agricolo).

Il fisco riconosce il "titolo" di imprenditore agricolo/apistico ma se non si conduce un terreno (affitto o proprietà) il reddito generato dall'allevamento (quadro RD – mod. dichiarazione dei redditi UNICO persone fisiche) può essere tassato ai fini IRPEF .

Per questo calcolo si prende il numero delle arnie denunciate, quadro RD – mod. UNICO) . Se reddito non viene "normalizzato" (conteggio effettuando il numero arnie, il reddito agrario ed apposito coefficiente) concorrerà alla formazione del reddito complessivo e verrà tassato ai fini irpef.

### ESEMPIO DI CALCOLO AI FINI IRPEF PER LA NORMALIZZAZIONE DEI CAPI ALLEVABILI

Dati Generali		Quadro RD	Schemi di Calcolo	Calcolo Acconti
<b>SEZIONE I - ALLEVAMENTO DI ANIMALI</b>				
RD2	Numero dei capi normalizzati			70.000
RD3	Numero capi allevabili nei limiti dell'art. 32 del TUIR			+45.768
RD4	Numero dei capi eccedenti (RD2 - RD3)			+24.232
RD5	Reddito di allevamento eccedente			1.418
<b>SEZIONE II - PRODUZIONE DI VEGETALI</b>				
<b>SEZIONE III - ALTRE ATTIVITA' AGRICOLE CONNESSE</b>				
<b>SEZIONE IV - DETERMINAZIONE DEL REDDITO</b>				
RD11	TOTALE REDDITO (Rigo RD5 + RD9 + RD10, col. 4)			1.418
RD12	Recupero incentivi fiscali		Reti di imprese	
		1)		0
		2)		0

Espandi Sezioni   Solo Sezioni compilate   Comprimi Sezioni

**LA PREVIDENZA AGRICOLA – GESTIONE PREVIDENZIALE INPS**

L'obbligo sussiste per il C.D. e per lo I.A.P.

**COLTIVATORE DIRETTO (C.D.)** È un imprenditore agricolo, che svolge abitualmente e manualmente la propria attività in agricoltura, con la forza lavoro propria e del proprio nucleo familiare, in misura tale (la forza lavoro) da fornire almeno un terzo della forza lavoro complessiva richiesta dalla normale conduzione dell'azienda agricola. E' assicurato ai fini INAIL

Lo **I.A.P.** è un imprenditore agricolo che si avvale di manodopera salariata e non è assicurato ai fini INAIL in quanto non partecipa direttamente alla coltivazione o allevamento aziendale.

**I REQUISITI PER L'ISCRIZIONE ALLA GESTIONE PREVIDENZIALE INPS C.D.**

**Requisiti oggettivi:** il fabbisogno lavorativo necessario per la gestione dell'azienda non deve essere inferiore a 104 giornate annue ed il nucleo coltivatore diretto deve far fronte autonomamente ad almeno un terzo del fabbisogno lavorativo annuo occorrente per la gestione dell'azienda.

**Soggetti minori:** In precedenza nell'ambito del lavoro autonomo l'iscrizione nella gestione, in particolare nella categoria dei coloni e mezzadri, poteva decorrere dal compimento del 12° anno di età (D.Lgs. 212/46). Successivamente la materia è stata modificata dalla Legge n. 977/67 sulla tutela del lavoro minorile che considera tale il soggetto "che non ha compiuto il 15° anno di età e che è ancora vincolato all'obbligo scolastico con riferimento al ciclo d'istruzione della scuola media.

**COLLABORAZIONE OCCASIONALE (IN DEROGA ALLA NORMATIVA PREVIDENZIALE).**

Con riferimento alle attività agricole, l'art.74 D.Lgs. n. 276/2003 dispone, invece, che *“non integrano in ogni caso un rapporto di lavoro autonomo o subordinato le prestazioni svolte da parenti e affini sino al quarto grado in modo meramente occasionale o ricorrente di breve periodo, a titolo di aiuto, mutuo aiuto, obbligazione morale senza corresponsione di compensi (...)”*.

**Rapporto di lavoro e obblighi contributivi**

Le prestazioni che esulano dal mercato del lavoro (art. 74 del D.Lgs. 10 settembre 2003) sono



*le prestazioni rese da parenti e affini fino al 4° grado, a titolo gratuito e per breve periodo (prestazioni occasionali o ricorrenti ma di breve durata).  
Esse sono escluse dalle attività oggetto di verifica da parte degli ispettori del lavoro.*

Le prestazioni, per essere escluse dal mercato del lavoro, devono avere tre caratteri fondamentali:

devono essere svolte in modo meramente occasionale o ricorrente di breve periodo

devono essere svolte esclusivamente a titolo di aiuto, mutuo aiuto, obbligazione morale

devono essere gratuite, ovvero senza corresponsione di compensi, salvo le spese di mantenimento e di esecuzione dei lavori

**Prospetto riepilogativo dei parenti e degli affini (fino al 4° grado)**

Gradi	Parenti in linea retta (che discendono una dall'altra)	Parenti in linea collaterale (che NON discendono una dall'altra)	Affini
1°	<ul style="list-style-type: none"> <li>Genitori</li> <li>Figli</li> </ul>	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>Suoceri</li> <li>Generi e nuore</li> <li>Figli del coniuge</li> </ul>
2°	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nonni</li> <li>Nipoti (figli dei figli)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fratelli e sorelle</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cognati (non il coniuge del cognato)</li> <li>Nonni del coniuge</li> <li>Figli dei figli del coniuge</li> </ul>
3°	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bisnonni</li> <li>Pronipoti (figli dei nipoti da parte dei figli)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zii (fratelli e sorelle dei genitori)</li> <li>Nipoti (figli di fratelli e sorelle)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bisnonni del coniuge</li> <li>Figli dei nipoti del coniuge</li> <li>Zii del coniuge</li> <li>Figli dei cognati</li> </ul>
4°	<ul style="list-style-type: none"> <li>Trisavoli</li> <li>Trinipoti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cugini</li> <li>Pronipoti (figli di nipoti da parte di fratelli e sorelle)</li> <li>Prozii (fratelli e sorelle dei nonni)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cugini del coniuge</li> <li>Figli dei nipoti del coniuge</li> <li>Fratelli e sorelle dei nonni del coniuge</li> </ul>

## Definizioni:

- ⇒ **la parentela** è il rapporto giuridico che intercorre tra persone che discendono da uno stesso stipite sia nel caso in cui la filiazione è avvenuta all'interno del matrimonio, sia nel caso in cui è avvenuta al di fuori di esso, sia nel caso in cui il figlio è adottivo. Il vincolo di parentela non sorge nei casi di adozione di persone maggiori di età (art. 74 del Codice Civile);
- ⇒ **l'affinità** è il vincolo tra il coniuge e i parenti dell'altro coniuge (art. 78 del Codice Civile).

**I coniugi non sono né parenti né affini.**

**LA QUALIFICA I.A.P. ED I BENEFICI TRIBUTARI**

L'IMPRENDITORE AGRICOLO PROFESSIONALE (come riportato nella Legge 296/06, 221/12; D. Lgs. 228/01, 99/04, 244/07; D.M. 5/8/10; D.G.R.M. 16/2/05) è colui che:

- dedica all'attività agricola almeno il 50% del proprio tempo complessivo di lavoro ed in 50% del proprio reddito (entrambi ridotti al 25% per le zone svantaggiate); . Le pensioni di ogni genere, gli assegni ad essi equiparati, le indennità e le somme percepite per l'espletamento di cariche pubbliche, o in società, associazioni ed altri Enti operanti nel settore agricolo sono escluse dal computo del reddito globale da lavoro".

- Possesso della capacità professionale, (acquisita nel caso di conduzione di azienda come titolare o contitolare da almeno 2 anni, oppure titolo di studio ad indirizzo agrario, oppure aver lavorato per almeno 3 anni come coadiuvante o operaio agricolo a tempo pieno (Almeno 104 giornate lavorative) o per almeno 2 anni + frequenza a corso di formazione professionale di almeno 150 ore.) Per poter ottenere la qualifica IAP, l'apicoltore imprenditore agricolo o legale rappresentante della società invia richiesta di riconoscimento IAP a Comune di residenza o sede legale allegando apposita documentazione probante.

**I BENEFICI TRIBUTARI PER UN IMPRENDITORE AGRICOLO PROFESSIONALE:**

Se iscritto alla gestione previdenziale Inps sono: imposta catastale pari all'1% nell'acquisto di terreni (lo IAP non iscritto paga un'imposta dell'8%, un soggetto non IAP del 15%), imposta ipotecaria di registro fissa e oneri notarili ridotti del 50% nonché rivalutazione fiscale del 5% anziché del 15% dei redditi fondiari (sia dominicali che agrari) dei terreni agricoli posseduti e condotti da IAP e coltivatori diretti.

Punteggio maggiore in caso di partecipazione a P.S.R. (dipende dalle misure previste dal programma e dai bandi). Gratuità di concessioni edilizie in zone agricole.

Sanzioni: perdita dei requisiti di IAP da parte di persone fisiche, o società di persone e capitali, cooperative, o di coltivatore diretto di socio od amministratore di società nei 5 anni successivi ad applicazione delle agevolazioni in materia di imposizione indiretta e creditizia: revoca agevolazioni stesse.

*Nota finale relativa all'elaborato: il testo seppur redatto con cautela ed attenzione, rappresenta un punto di vista dello scrivente. Si raccomanda di considerarlo come un contributo alla conoscenza di ognuno. Si declina ogni responsabilità per possibili errori o inesattezze.*